

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

-

Art. 1092 Circostanze aggravanti

1. La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso:

- 1) per fine politico;
- 2) con violenza o minaccia;
- 3) all'estero;
- 4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile;
- 5) collettivamente da tre o più persone dell'equipaggio.

2. Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla metà.